152/2025

Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL LAZIO

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Pasquale FAVA, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. **79757** del registro di Segreteria, proposto da **XX** (C. F. omissis)

elettivamente domiciliata in Roma alla Via Carlo Mirabello 19, presso lo studio dell'Avv. Valerio Femia (C.F. FMEVLR75L09G702V) che lo rappresenta e difende giusta delega in atti e che indica per le comunicazioni di rito l'indirizzo di posta elettronica certificata: valeriofemia@ordineavvocatiroma.org e l'utenza telefax: 06.39737030.

contro

l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (CF: 80078750587), con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Flavia Incletolli (C.F.: NCLFLV62T42H501M - pec: avv.flavia.incletolli@postacert.inps.gov.it), ed elettivamente domiciliato presso il Coordinamento Legale Regionale in Roma, Via Cesare Beccaria n.29.

nonché contro

Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Ambito Territoriale per la Provincia di Roma - in persona del legale rapp.te p.t. con sede in Via Frangipane n. 41 – 00184 Roma

per l'ottemperanza

della sentenza emessa dalla Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per il Lazio n. 634/2021 pubblicata il 22.07.2021.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Visto il decreto presidenziale del 23 febbraio 2023, n. 230, di riassegnazione del giudizio al Cons. Pasquale Fava.

Esaminati tutti gli atti del processo.

Uditi all'udienza del 18 marzo 2025 l'Avv. Rosella Vallorani per la parte ricorrente e l'Avv. Flavia Incletolli per l'Inps. Nessuno è comparso per il Ministero dell'Istruzione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con il ricorso in epigrafe, la Sig.ra Laura Lo Russo ha agito per l'ottemperanza della Sentenza n. 634/2021 con la quale questa Corte dichiarava il diritto della ricorrente: "A) *al riscatto del periodo di durata legale del corso di laurea in pedagogia, dal 1° novembre 1969 al 31 ottobre 1973; B) all'accredito della contribuzione figurativa per il periodo corrispondente all'astensione obbligatoria dal lavoro per maternità, collocato al di fuori di un rapporto di lavoro, in riferimento alla nascita del figlio Francesco La Rosa avvenuta l'11 marzo 1976; C) per l'arco*

temporale dal 26 febbraio 1977 al 9 settembre 1982, alternativamente al computo od al riscatto dei singoli periodi rispettivamente indicati computabili o invece riscattabili nel prospetto allegato dall'INPS alla propria comparsa difensiva; D) al computo del periodo dal 9 al 18 novembre 1982; E) per l'arco temporale dal 19 novembre 1982 al 31 agosto 1985, alternativamente al computo o alla ricongiunzione ex art. 2 della Legge n° 29/1979 dei singoli periodi rispettivamente indicati computabili o invece passibili di ricongiunzione nel prospetto allegato dall'INPS alla propria comparsa difensiva; F) per l'arco temporale dal 1° settembre 1985 al 31 dicembre 1987, alternativamente al computo od al riscatto dei singoli periodi rispettivamente indicati computabili o invece riscattabili nel prospetto allegato dall'INPS alla propria comparsa difensiva; 2)condanna l'Inps a pagare alla XX i maggiori ratei scaturenti dalla riliquidazione della pensione in conformità a quanto disposto al precedente punto 1(in virtù delle istanze presentate dalla ricorrente) via via scomputando il complessivo onere di riscatto o di ricongiunzione dovuto dalla XX medesima fino a totale concorrenza di ciascun maggior rateo iniziando da quelli temporalmente più risalenti, con aggiunta degli interessi legali (o, se eccedente rispetto a questi ultimi, della rivalutazione monetaria) su ciascun rateo mensile concretamente dovuto fino al dì dell'effettivo soddisfo…".

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Ha dedotto, quindi, che il prefato provvedimento veniva

ritualmente notificato in data 17.02.2022 e ricevuto dalle amministrazioni in data 08.03.2022 (dal M. I. Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio) e in data 18.02.2022 (dall'Inps) e di avere inoltrato in data 5.09.2022 diffida ad adempiere all' INPS e al Ministero Dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, senza esito. Ha, quindi, invocato l'ottemperanza della pronuncia e concluso: "*accertare le violazioni da parte delle amministrazioni resistenti all' obbligo di conformarsi alla sentenza n. 634/2021 del 22.07.2021 - Giudice Eugenio Musumeci - emessa dalla Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio e, per l'effetto, - condannare i resistenti a ottemperare alle disposizioni contenute nella sentenza n. 634/2021 del 22.07.2021– Giudice Dott. Eugenio Musumeci - emessa dalla Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, all'esito del procedimento di primo grado iscritto al numero 75275 del registro di Segreteria, prescrivendo le relative modalità e nominando sin d' ora, in difetto di adempimento da parte delle resistenti, un commissario ad acta per i conseguenti adempimenti esecutivi*".

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

2. Con memoria del 4 ottobre 2024 si è costituito in giudizio l'Istituto previdenziale deducendo di avere provveduto alla ricongiunzione che, pertanto, risulta definita. Quanto al computo degli ulteriori periodi di servizio ha, infine, dedotto che in assenza delle certificazioni da parte del datore di lavoro non è stato possibile procedere al relativo adempimento, chiedendo

pertanto un rinvio al fine di dare completa esecuzione alla pronuncia.

3. All'udienza di trattazione del 16.10.2024, attesa la mancata costituzione del Ministero, Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio Ufficio VI ambito territoriale di Roma e verificata la notifica del ricorso e del provvedimento di fissazione di udienza esclusivamente presso l'Avvocatura generale dello Stato e non già presso la sede del predetto Ministero, veniva disposto il rinvio del giudizio all'udienza del 18.03.2025 con termini di legge per il rinnovo della notificazione (o per la prova dell'intervenuta notificazione anche all'Amministrazione resistente nella sede reale).

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

3.1. Con nota di deposito del 21 ottobre 2024, n. 66516, il ricorrente forniva prova dell'intervenuta notifica del ricorso.

3. Il Ministero dell'Istruzione, pur ritualmente evocato in giudizio (notifica a mezzo pec del 18.10.2024), non si è costituito (da correlare anche alla pregressa notifica dell'11 ottobre 2022 con prova deposito sopra richiamato).

4. All'udienza del 16 marzo 2025 i procuratori delle parti hanno richiamato i propri scritti e le relative conclusioni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Va dichiarata la contumacia del Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Ufficio VI ambito territoriale di Roma attesa l'omessa costituzione all'esito del rinnovo della notificazione ritualmente effettuato dalla parte

ricorrente (art. 93 c.g.c.).

2. Va rammentato che l'oggetto del giudizio di ottemperanza consiste nella verifica dell'esatto adempimento, da parte dell'Amministrazione, del giudicato in modo da consentire il concreto conseguimento dell'utilità o del bene della vita riconosciuto alla parte in sede di cognizione (Sez. III° nn. 266/2010, 50/2012 e 356/2014).

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Presupposto del giudizio di ottemperanza è, quindi, l'inadempimento, anche parziale dell'Amministrazione all'obbligo di conformarsi alla sentenza a fronte dell'esistenza di un giudicato, *recte* dell'indicazione di un obbligo statuito, circostanza che esclude qualsiasi ulteriore accertamento e limita l'ottemperanza esclusivamente a tale obbligo.

Oggetto del presente giudizio è l'adempimento della pronuncia emessa da questa Sezione giurisdizionale, in funzione di Giudice unico delle pensioni n. 634/2021 con la quale è stato riconosciuto il diritto della ricorrente "A) *per l'arco temporale dal 26 febbraio 1977 al 9 settembre 1982, alternativamente al computo od al riscatto dei singoli periodi rispettivamente indicati computabili o invece riscattabili nel prospetto allegato dall'INPS alla propria comparsa difensiva; D) al computo del periodo dal 9 al 18 novembre 1982; E) per l'arco temporale dal 19 novembre 1982 al 31 agosto 1985, alternativamente al computo o alla ricongiunzione ex art. 2 della Legge n° 29/1979 dei singoli periodi rispettivamente indicati computabili o invece passibili di*

ricongiunzione nel prospetto allegato dall'INPS alla propria comparsa difensiva; F) per l'arco temporale dal 1° settembre 1985 al 31 dicembre 1987, alternativamente al computo od al riscatto dei singoli periodi rispettivamente indicati computabili o invece riscattabili nel prospetto allegato dall'INPS alla propria comparsa difensiva" con, conseguente condanna dell'Inps a pagare i maggiori ratei scaturenti dalla riliquidazione della pensione.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

La difesa dell'INPS assevera l'avvenuto adempimento esclusivamente quanto al diritto della ricorrente ad ottenere il ricongiungimento ex art. 2 L. 29/79, quindi solo parzialmente rispetto alle articolate statuizioni della pronuncia.

Ciò premesso, ritiene questo Giudice Unico che non può essere accolta la richiesta di rinvio dell'INPS, essendo incerti e indefiniti i tempi di riliquidazione della prestazione previdenziale per effetto delle statuizioni rese nella precedente fase di merito alla ricorrente – considerato altresì il lungo periodo di tempo che è seguito dal deposito del ricorso (28/10/2022). Va altresì rilevato come l'Istituto previdenziale non fornisca alcun elemento utile al fine di verificare di essersi tempestivamente attivato richiedendo al Ministero datore di lavoro di procedere alla produzione della documentazione necessaria a completare le procedure di liquidazione.

La domanda formulata dalla ricorrente di ottemperanza è, quindi meritevole di accoglimento in quanto risulta provata la

mancata esecuzione della sentenza oggetto del presente giudizio.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 218 c.g.c. condanna le Amministrazioni resistenti a dare integrale esecuzione alla sentenza n. 634/2022 di questa Sezione giurisdizionale entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della presente decisione. Qualora l'inerzia dovesse persistere dopo il predetto termine nomina quale commissario *ad acta* il Direttore *pro tempore* della Ragioneria Territoriale dello Stato di Roma – o altro dipendente con qualifica dirigenziale da lui delegato – con il compito di provvedere nel termine di 60 (sessanta) giorni, decorrente dalla comunicazione, da parte del ricorrente del perdurante inadempimento, fissando in € 2.000,00 il compenso per l'attività del commissario da porsi a carico in solido dell'INPS e del Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Ambito Territoriale per la Provincia di Roma.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

3. Le spese seguono la soccombenza e devono essere poste a carico delle parti resistenti in solido tra loro sono liquidate in complessivi € 3.500, 00 con distrazione in favore dell'avvocato Valerio Femia, dichiaratosi antistatario. Per l'effetto condanna l'INPS e il Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio in solido tra loro al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi € 3.500,00, da distrarsi in favore dell'avvocato Valerio Femia, dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per il Lazio, definitivamente pronunciando, dichiara la contumacia del Ministero dell'Istruzione e del Merito – Ufficio Scolastico Regionale Lazio – Ufficio VI ambito territoriale di Roma, accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione e, per l'effetto, condanna le amministrazioni resistenti a dare integrale esecuzione alla sentenza n. 634/2022 di questa Sezione giurisdizionale entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della presente decisione adottando tutti i provvedimenti necessari.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Qualora l'inerzia dovesse persistere dopo il predetto termine nomina quale commissario ad acta il Direttore *pro tempore* della Ragioneria Territoriale dello Stato di Roma – o altro dipendente con qualifica dirigenziale da lui delegato – che dovrà provvedere nel termine di 60 (sessanta) giorni, decorrente dalla comunicazione, da parte del ricorrente del perdurante inadempimento, fissando in € 2.000,00 il compenso per l'attività del commissario da porsi a carico in solido dell'INPS e del Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Ambito Territoriale per la Provincia di Roma.

Condanna l'INPS e il Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio in solido tra loro al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi € 3.500,00, da distrarsi in favore dell'avvocato Valerio Femia, dichiaratosi antistatario.

Così deciso nella camera di consiglio del 18 marzo 2025.

Il Giudice

Cons. Pasquale Fava

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 18.03.2025
per il Dirigente
F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA

ALESSANDRO VINICOLA
CORTE DEI CONTI
18.03.2025 15:58:28
GMT+01:00

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 dispone che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 dell'art. 52.

Il Giudice Unico

Cons. Pasquale Fava

In esecuzione del provvedimento del Giudice Unico ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente.